

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 27

Adunanza 8 luglio 2003

OGGETTO: PROGETTO: IMPIANTO DI SELEZIONE DEI RU CON DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA ED ANNESSA DISCARICA DI SERVIZIO PROPONENTE: C.I.D.I.U. COMUNE: DRUENTO (TO) - LOC. COMMENDA PROCEDURA: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/98. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI COORDINATE.

Protocollo: 808 - 174491/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Gamba.

Premesso che:

- in data 09/07/2002 il Consorzio C.I.D.I.U., con sede legale in Collegno (TO), via Torino n. 9, C.F. n. 86000970011 e P. I.V.A. 05616350012, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino n. 3985/1995 ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto denominato: "*Impianto di selezione dei RU con*

- digestione anaerobica della frazione organica ed annessa discarica di servizio*", da realizzarsi in Comune di Druento (TO) – loc. Commenda;
- in data 09/07/2002 è avvenuta la pubblicazione, sul quotidiano "La Stampa" dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera b) della L.R. 40/98;
 - l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 30 del 25/07/2002;
 - il progetto presentato rientra nelle categorie progettuali n. 6 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 -*"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997"* e n. 8 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98 -*"Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3"*;
 - per il progetto in esame la procedura di cui alla L.R. 40/98 assorbe e deve quindi essere coordinata, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge regionale, con i seguenti procedimenti autorizzatori:
 - procedura di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. - approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto;
 - procedura di cui all'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;
 - l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con propria deliberazione n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i. ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 40/98;
 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/98 sopra citata è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 05/09/2002, 13/02/2003 e 28/05/2003 presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
 - in data 07/10/2002, con nota n. 226950, il Servizio V.I.A., a seguito delle determinazioni assunte nella seduta della Conferenza di Servizi del 05/09/2002, ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria: la documentazione è pervenuta a questa Amministrazione in data 23/12/2002;
 - in data 13/02/2003, a seguito delle determinazioni assunte nella seduta della Conferenza di Servizi, sono stati sospesi i termini per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale sino all'avvenuta presentazione dei chiarimenti, strettamente correlati al rilascio delle autorizzazioni assorbite dal procedimento di V.I.A., richiesti a seguito dell'esame delle integrazioni e degli approfondimenti progettuali forniti;
 - in data 17/02/2003, con nota n. 45672, il Servizio V.I.A. ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco degli approfondimenti richiesti nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 13/02/2003: la documentazione è pervenuta a questa Amministrazione in data 28/04/2003;
 - il termine ultimo per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, a norma dell'art. 12, comma 6, della L.R. 40/98, è il 28/07/2003;
 - durante l'istruttoria non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. b) della L.R. n. 40/98.

Rilevato che:

- L'impianto di trattamento e digestione è stato dimensionato per ricevere, selezionare e trattare 75.000 t/a di rifiuti urbani e **10.585 t/a** di frazione organica derivante dalla

- raccolta differenziata (FORSU): è stato scelto di realizzare 2 linee parallele di processo da **20 t/h** per cui l'impianto è in grado di trattare **240 t/die** operando su di **1 turno/die**.
- Si prevede di trattare separatamente i rifiuti provenienti da raccolta differenziata, da cui si produce un compost di prima qualità ed i rifiuti costituiti da RSU indifferenziati, da cui si produce un compost comunemente denominato grigio. Non è previsto il trattamento di fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione di reflui civili.
 - L'impianto è costituito essenzialmente di tre macrofasi:
 - selezione meccanica dei rifiuti ricevuti;
 - trattamento biologico che si realizza con la digestione in ambiente anaerobico;
 - trattamento aerobico di compostaggio.
 - Sono previsti n° 2 digestori dedicati al trattamento della frazione umida dei RU alimentati per 6 ore/die e n° 1 digestore dedicato unicamente al trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU), alimentato per 3 ore/die.
 - Il biogas generato nei digestori viene ricircolato nei digestori al fine di ottenere una fase perfettamente miscelata. Il biogas restante viene recuperato in caldaia per la produzione di vapore necessario al riscaldamento dei digestori, ed utilizzato per la produzione di energia elettrica in un motore accoppiato con alternatore.
 - I residui solidi della fase di digestione, dopo aver subito la fase di disidratazione mediante pressa a vite e di pressatura mediante filtropressa, vengono trasferiti nell'aia areata per completare il processo di biostabilizzazione che darà luogo al compost grigio od al compost di qualità.
 - Il totale del materiale inviato in discarica è pari a 11.415 t/a di scarti derivanti dalla selezione degli RSU a cui occorre aggiungere 1.593 t/a di scarti derivanti dalla selezione della FORSU, per un totale di **13.008 t/a** di scarti di processo da avviare alla discarica di servizio all'impianto.
 - Il materiale inviato ai digestori è pari a 32.959 t/a di materiale organico derivante dalla selezione degli RSU a cui occorre aggiungere 8.952 t/a di materiale organico derivante dalla selezione della FORSU, per un totale di **41.911 t/a** da avviare alla fase di digestione anaerobica.
 - L'area di compostaggio dei materiali digeriti è interamente all'interno di un edificio chiuso, provvisto di ventilazione forzata e diviso in due zone: in una zona viene scaricata la frazione umida dei RSU per la produzione di compost grigio, nella restante zona del bacino può essere scaricata la frazione umida da raccolta differenziata per la produzione di compost di qualità.
 - Il mantenimento delle condizioni ottimali per il processo biologico di trasformazione aerobica della biomassa in compost è reso possibile grazie all'impianto di aspirazione forzata dal fondo del bacino, che provvede a garantire in ogni porzione del bacino l'ossigenazione della biomassa e la rimozione del calore in eccesso.
 - Anche le operazioni di disidratazione e raffinazione avvengono in locali chiusi dotati di adeguati sistemi di purificazione dell'aria.
 - La matrice organica degli RSU è trattata separatamente da quella proveniente da RD e, conseguentemente, anche il riciclo e la disidratazione primaria del materiale digerito evacuato dai rispettivi digestori.
 - È previsto un locale attiguo all'edificio compostaggio in cui stoccare le due tipologie di compost, che ancora una volta saranno tenuti separati, in attesa di essere impegnati in agricoltura o come materiale per il ripristino ambientale. Anche la fase di stoccaggio è operata in locale chiuso e dotato di sistemi di trattamento dell'aria.
 - I calcoli, formulati in base all'efficienza media del motore a gas, al rendimento medio dei generatori, al rendimento di trasformazione elettrico e meccanico e ad altri dati specifici, mostrano un valore di produzione di energia elettrica pari a circa 11.700 MWh/a di cui

5.092 MWh/a sono consumati dall'impianto stesso ed i restanti 6.583 MWh/a costituiscono la quota parte di energia vendibile.

- Gli scarti di processo (scarti pesanti della tavola densimetrica posta a valle del vaglio secondario in aggiunta ad eventuali scarti provenienti dalla raffinazione del compost ed eventuali scarti ingombranti selezionati nell'edificio di ricezione) vengono trasferiti, attraverso un sistema di trasporto interno, dalla linea di selezione direttamente in discarica.
- Per quanto riguarda l'impianto di discarica nel corso dell'istruttoria è stato trasmesso un nuovo progetto i cui elaborati sostituiscono quanto precedentemente fornito. Tale progetto prevede una discarica morfologicamente suddivisa in 4 moduli di coltivazione che verrà coltivata sulla base di singole celle dimensionate per consentire lo smaltimento della produzione quotidiana di scarti: ogni singola cella (unità base gestionale) conterrà gli scarti di processo derivanti dalla selezione meccanica ed avrà un volume medio non superiore a 42 m³. La maggiore dimensione del 4° modulo è dovuta alla maggiore capacità del volume utile della parte finale dell'invaso come schematizzato di seguito.
- L'invaso è stato dimensionato per accogliere una volumetria complessiva di scarti e di materiale di ricopertura giornaliero pari a 241.560 m³. La quota assoluta media del piano campagna si attesta a + 283.50 m s.l.m.; la quota assoluta di imposta dell'impermeabilizzazione risulta da progetto + 268.00 m s.l.m.; la profondità dell'invaso dal piano campagna assume pertanto un valore medio di 13.5 m; la quota assoluta della sopraelevazione è pari a + 294.00 m s.l.m. (compreso capping definitivo = 2.7 m); l'altezza della sopraelevazione dal piano campagna risulta dunque di 7.9 m sui rilevati perimetrali e 10.5 m nella zona sommitale al centro della vasca. La durata presumibile di coltivazione dei quattro moduli è stimabile in circa 16 anni.
- Al raggiungimento della capacità massima della discarica, si prevede il ripristino ambientale della stessa mediante una ricopertura finale secondo la stratigrafia prevista dal D.Lgs 36/2003.
- Il Piano di Costruzione della discarica indica le fasi di realizzazione dei quattro moduli coltivati verticalmente fino al raggiungimento delle quote finali di progetto, in elevazione rispetto al piano campagna. Tale soluzione operativa, pur garantendo un fronte stabile dei rifiuti (non superiore a 30°), consentirà di definire settori autonomi per il trattamento delle emissioni di percolato e biogas anticipandone al massimo le operazioni di captazione e smaltimento.
- È stato definito un Piano di Gestione al fine di definire le modalità di abbancamento, di copertura provvisoria, di gestione del biogas, del percolato e delle acque meteoriche (in conformità al D.Lgs 36/03). È stato elaborato un Piano di Chiusura e Copertura Definitiva della discarica.
- L'impermeabilizzazione progettata prevede uno strato naturale di minerale di almeno 1 m e permeabilità pari o inferiori a 1×10^{-9} m/s in caso di conferimento di rifiuti non pericolosi; nel caso di mancanza di barriera geologica naturale la normativa europea consente di completarla artificialmente con uno spessore di 0,5 m.
- Il progetto della discarica ha tenuto conto del livello a cui si colloca la falda freatica in loco. Il piano di posa dei teli sul fondo della vasca di smaltimento (268,0 m s.l.m.) ha tenuto conto del valore massimo raggiungibile dalla superficie piezometrica nell'area in questione previsto intorno ai 266,0 m s.l.m., con un franco di sicurezza medio di 2 m (si è tenuto conto del dato 264.98 del 1994, del gradiente idraulico di 0.4% e della distanza dal pozzo di misurazione).

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo

- Per il progetto in oggetto la procedura di cui alla L.R. 40/98 assorbe, e deve quindi essere coordinata con la procedura di cui all'art. 27 e 28, D.Lgs. 22/97 e s.m.i.
- **Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. l'approvazione del progetto "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali".**
- Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'assolvimento degli eventuali oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Druento.
- L'effettivo esercizio dell'impianto denominato: *Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica ed annessa discarica di servizio* da realizzarsi in Comune di Druento, loc. Commenda (TO), il cui progetto, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, è subordinato alla prestazione delle garanzie finanziarie come previsto dalla lettera h) del primo comma dell'art. 28, comma 5, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. a favore dell'Amministrazione Provinciale di Torino, nel rispetto dei criteri definiti al riguardo dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000; l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate; nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di regolare esecuzione o collaudo dell'impianto autorizzato, è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
- Non sono giunte osservazioni da parte del pubblico nell'ambito del procedimento.

Considerato inoltre che, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l'Organo Tecnico Provinciale, istituito con propria Deliberazione n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i. ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40, ha elaborato la relazione generale sul progetto (Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico), trasmessa all'Assessore Competente con nota prot. 174489 del 02/07/2003. Da tale relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

Dal punto di vista degli strumenti di pianificazione e della normativa vigente:

- Il sito insiste su suoli di Ia classe di capacità d'uso, inoltre, è compreso nelle Aree Agricole in Contesto Metropolitan. Tali aree sono tutelate dal Piano Territoriale di Coordinamento provinciale in considerazione dell'elevata valenza ambientale che le stesse assumono all'interno di un contesto fortemente antropizzato, sia come riserva di risorse primarie, sia per finalità paesaggistiche ed in considerazione del valore produttivo dei terreni agricoli. In particolare il P.T.C. prevede che tali suoli, ad eccellente fertilità, possano essere destinati, dagli strumenti di pianificazione locale, esclusivamente ad attività agricole ex L.R. 56/77. Destinazioni diverse possono essere qualora si dimostri il prevalente interesse pubblico dell'intervento.
- In base al P.R.G.C. approvato con D.G.R. n° 68-2287 del 10 dicembre 1990 e alla variante di anticipazione approvata con D.G.R. n° 35-15682 del 30 dicembre 1996, l'area suddetta risulta compresa in zona classificata area destinata all'attività agricola (E) .
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 2001 il Comune di Druento ha adottato il progetto di Revisione Generale del P.R.G.C. che prevede, per l'area in esame una variazione di destinazione d'uso da area ad attività agricola - E ad area CV3 - agricola con vincolo di cava .
- Il Comune di Druento ha inoltre avviato le procedure finalizzate ad un'ulteriore modifica di destinazione da areadestinata ad attività agricola - E ad areaIT - impianto tecnologico ,

di una più vasta porzione di territorio, comprendente l'intero sito in esame (impianto e discarica).

- L'area risulta tuttavia ancora a destinazione agricola per cui la variante parziale non coincide con il progetto di revisione generale rispetto al quale si applica il regime di salvaguardia. Il progetto non risulta pertanto, allo stato attuale, conforme alle previsioni urbanistiche vigenti né a quelle della Revisione Generale del P.R.G.C..
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. l'approvazione del progetto "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".
- L'impianto è stato dimensionato per effettuare un trattamento di rifiuti urbani pari a circa 75.000 t/a, ossia soddisfare un fabbisogno di smaltimento del bacino 15a (C.I.D.I.U.). In fase di istruttoria è stato richiesto al proponente di valutare la funzionalità dell'impianto qualora dovesse assorbire totalmente i flussi di rifiuti provenienti dal bacino 15b (ACSEL Valsusa), eventualità di trattamento congiunto peraltro prevista dal P.P.G.R.
- L'incremento derivante dall'eventuale necessità di soddisfacimento del fabbisogno di smaltimento del bacino 15b, al netto delle RD a regime, potrebbe essere assorbito (per una capacità annua complessiva risultante pari a circa 87.000 t/a) operando sul prolungamento orario della fase di selezione meccanica (7 h/d per 87.000 t/a, anziché 6 h/d per 75.000 t/a). Analoga valutazione è stata effettuata per il processo di trattamento della FORSU.
- La stima dei quantitativi di rifiuti da trattare è estratta dal Progetto Esecutivo Territoriale trasmesso nel mese di febbraio 2001 (dati del 15b sono stati forniti, nella stessa ottica, dall'ACSEL Valsusa).
- Per quanto riguarda la discarica, con riferimento all'Area di Pianificazione Sud Ovest, essa costituisce da circa 1/3 del volume totale minimo a circa 1/4 del volume totale massimo richiesti dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.).
- In relazione al P.P.G.R. l'impianto è stato correttamente dimensionato sia rispetto agli obiettivi ed indirizzi tecnologici in esso previsti, sia rispetto al fabbisogno relativo alla raccolta rifiuti. La discarica prevista dal Piano prevede infatti un volume massimo pari a 1.000.000 m³ mentre il progetto prevede 241.560 m³, soddisfacendo quindi solo una parte della previsione, per cui, valutando il progetto in relazione all'Accordo di Programma relativo all'Area di Pianificazione Sud Ovest, a quest'impianto dovranno seguirne altri a completamento della volumetria prevista.
- Per quanto riguarda i criteri di localizzazione previsti dal Piano la presenza contestuale di un impianto a tecnologia complessa e di una discarica ha implicato la necessità di considerare i parametri localizzativi riferiti ad entrambe queste tipologie di progetto e, in presenza di indicazioni differenti, è stato fatto riferimento a quella più cautelativa. L'area prescelta non risulta essere gravata da condizioni escludenti.
- La nuova attività rientra tra le industrie insalubri di prima classe, in quanto incluso nell'elenco allegato al D.M. 5 settembre 1994 ed è pertanto soggetta agli specifici obblighi normativi.
- L'autorizzazione alla realizzazione del pozzo di approvvigionamento di acqua ad uso industriale verrà rilasciata nei tempi e secondo le modalità di cui alla L.R. 22/96.

Dal punto di vista progettuale:

- L'individuazione del sito, anche ai fini della valutazione della assenza di alternative in riferimento all'occupazione di suoli dalle caratteristiche agricole di pregio, iniziò nel 1998 mediante contatti diretti con i Comuni da parte del C.I.D.I.U. Ci furono sviluppi favorevoli nel 1999 con il Comune di Grugliasco ma unicamente in merito alla possibilità di individuare un sito per la realizzazione di un impianto di compostaggio. Il Consorzio

proseguì con una nuova strategia pubblicando 2 bandi di assegnazione di un incarico per un'indagine conoscitiva per la localizzazione di una discarica ed un impianto di selezione in uno dei Comuni del bacino 15a. L'istruttoria sulle proposte si concluse nel corso dell'anno 2000 con la scelta della società Cassagna in Druento con parere favorevole dello stesso Sindaco. Fu infine stipulato l'accordo con il Comune di Druento che limitava l'area occupabile al foglio 28 particelle 26 e 27 rispettivamente per 3.6 e 3 ettari.

- L'individuazione del sito risponde ai seguenti criteri guida:
 - distanza adeguata da centri abitati per ridurre al minimo gli impatti dovuti ad emissioni inquinanti e maleodoranti (con particolare attenzione alle caratteristiche meteorologiche del sito); complessivamente l'area all'intorno è poco popolata;
 - localizzazione in un'area che presenti caratteristiche idro-geologiche adeguate (presenza di terreni impermeabili, falda profonda, lontananza da corsi d'acqua e dalle fasce cautelative di potenziale esondazione, ecc.);
 - facilità di accesso al sito grazie alla viabilità locale e provinciale esistente.
 - il substrato su cui poggierà l'impianto è costituito essenzialmente da depositi fluvio-glaciali caratterizzati da una potente coltre pedogenetica intensamente argillificata;
- Nella scelta del sito hanno influito la presenza di altri impianti di smaltimento dei rifiuti in aree limitrofe. L'area inoltre risulta baricentrica rispetto al bacino di raccolta e permette di ottimizzare i tempi di trasferimento, l'impatto acustico dei mezzi ed i relativi consumi energetici in fase di raccolta rifiuti.
- In relazione alla necessità di poter valutare in sede di gara differenti scelte tecnologiche relative ad alcune opere elettromeccaniche, affinché i soggetti concorrenti possano operare le varianti minori sul progetto per armonizzarlo con le proprie tecnologie e/o brevetti, il Proponente ha scelto di limitare la definizione delle specifiche costruttive e gestionali per quanto riguarda i seguenti sistemi:
 - o riscaldamento dei digestori
 - o alimentazione dei digestori
 - o agitazione dei digestori
 - o ricircolo dei digestori
 - o disidratazione dei fanghi in uscita dai digestori
- per quanto riguarda il compost prodotto dall'impianto occorre assicurare la stabilizzazione della sostanza organica in modo tale da ottenere un prodotto a lenta mineralizzazione; occorre altresì garantire l'igienizzazione dei rifiuti trattati, ovvero l'assenza nel compost di microrganismi patogeni per l'uomo, gli animali o le colture agrarie;
- in relazione al recupero dei materiali il compost grigio non avendo ancora, ad oggi, una chiara destinazione di recupero, può essere destinato a costituire il materiale di copertura provvisoria della discarica con apprezzabili effetti positivi, considerate le sue proprietà intrinseche (ammendanti, neutralizzanti e drenanti), o eventualmente utilizzato per la manutenzione del verde pubblico;
- per quanto riguarda il compost di qualità il C.I.D.I.U. ha comunicato di aver già preso contatto con il Consorzio Italiano Compostatori e non è previsto il suo smaltimento in discarica;
- è inoltre in corso inoltre una ricerca, in collaborazione con la Coldiretti, finalizzata a trovare una destinazione finale del compost grigio; è necessario assicurare una produzione di compost con determinate caratteristiche, lasciando al gestore la possibilità di agire secondo i casi per ottenere una versatilità sulla sua composizione;
- per quanto riguarda la frazione secca il processo di selezione è analogo a quello di produzione di CDR e perciò il materiale che ne deriva ha una certa valenza combustibile;

tale prodotto, imballato, ha come destino il recupero energetico e potrebbe essere conferito presso cementifici o fuori dal territorio provinciale; dal punto di vista tecnico e normativo sussistono tuttavia ancora alcune difficoltà a recuperare il materiale a valenza combustibile, che comunque non sarà smaltito inviato in discarica; occorrerà fornire una dettagliata caratterizzazione qualitativa del CDR per una più chiara definizione del suo impiego;

- il progetto iniziale è stato presentato prima dell'emanazione del D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003; nelle precedenti conferenze erano già state richieste alcune integrazioni in base alla nuova normativa così come era nota in base alle bozze; a fronte delle integrazioni presentate e tenuto conto della situazione di transitorio nella quale è stata effettuata l'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare, relativamente alla discarica di servizio, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, rimandando ad un successivo atto l'autorizzazione all'esercizio della stessa, ai sensi dell'art. 28 del citato decreto, a seguito dell'approvazione di alcuni elaborati relativi al progetto di discarica che, allo stato attuale, non risultano sufficientemente definiti; per quanto riguarda il sistema di impermeabilizzazione è possibile individuare specifiche prescrizioni sul progetto presentato al fine di renderlo coerente con le nuove disposizioni normative; risultano ancora da acquisire, in base al D.Lgs. 36/2003, il Piano di Gestione in Fase Post-operativa, il Piano di Sorveglianza e Controllo, comprensivo della individuazione dei parametri dei livelli di guardia per le acque sotterranee e per le emissioni gassose, un piano di monitoraggio delle emissioni e di monitoraggio biologico, infine occorre un Piano Economico Finanziario che comprenda un'adeguata copertura dei costi di gestione post-chiusura;

Dal punto di vista ambientale:

- L'area vasta in cui si inserisce l'intervento in esame è già oggetto di un carico ambientale elevato considerato l'elevato numero di impianti di cava, le discariche di prima e di seconda categoria e le infrastrutture legate alla viabilità già presenti e in progetto. Il sito specifico interessa terreni di agricoltori di pregio tuttavia già compromessi dall'impianto di cava preesistente. Il nuovo impianto si inserisce pertanto in un contesto notevolmente modificato dagli interventi preesistenti per cui presenta limitazioni all'uso del suolo in relazione al livello di compromissione in cui si trova l'area in oggetto; è dunque da ritenersi positiva la scelta di sfruttare un'area che allo stato attuale non risulta idonea per altri usi. Il discostamento dalla direttiva del P.T.C. di preservare l'area all'uso agricolo, nel caso specifico è inoltre giustificata dalla pubblica utilità dell'intervento;
- In relazione alle valutazioni condotte in sede istruttoria si ritiene che le soluzioni progettuali e le modalità gestionali individuate nel progetto, corredate di tutte le prescrizioni inserite nel presente provvedimento garantiscano la realizzazione dell'impianto in condizioni cautelative; le opere in progetto non costituiscono pertanto fonte di impatti aggiuntivi nell'area in questione, dato il basso impatto ambientale derivante dal trattamento di rifiuti finalizzato al loro recupero con interrimento controllato degli scarti inertizzati derivanti dal processo di selezione.
- Non sono presenti in prossimità dell'impianto corsi d'acqua soggetti a tutela: il sito ricade all'esterno delle fasce di protezione fluviale di cui al RD 523/1904 e della perimetrazione del Piano dell'Assetto Idrogeologico; nell'area circostante il sito in questione sono presenti canalizzazioni irrigue a portate regimate; non sono da segnalare interferenze con strutture-infrastrutture pubbliche; sono da ritenersi assolte le distanze di rispetto dalle opere di captazione idropotabile destinate al consumo umano (D.P.R. 236/1988). Sarà comunque necessario mantenere le tubazioni dell'acqua potabile al di sopra ed a debita distanza dalle condotte di raccolta e smaltimento delle acque reflue.

- Al fine di valutare l'esistenza di rischi di natura geomorfologica ed idraulica è stata confrontata la documentazione presentata con i dati a disposizione di questa Provincia e non sono emersi elementi di criticità.
- Il pericolo di allagamento del sito ad opera dei corsi d'acqua presenti nella zona è da considerarsi non rilevante ai fini della presente valutazione. Di maggiore entità risulta invece la pericolosità derivante da eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle risorse idriche sotterranee. La falda freatica presente in questi terreni ha una soggiacenza media di circa 23 m sotto il p.c., con notevoli escursioni stagionali. Considerata la permeabilità dei terreni nei quali verranno realizzati sia la discarica sia l'impianto si ritiene tuttavia che le uniche misure di prevenzione del pericolo di contaminazione del suolo e della falda freatica consistano nella corretta realizzazione del sistema di impermeabilizzazione della discarica e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti depositati presso l'impianto. Si ritiene inoltre di notevole importanza l'adozione di un programma di periodico monitoraggio delle acque di falda campionate nei pozzi-piezometri previsti.
- Dalla documentazione tecnica presentata ed a seguito dell'istruttoria effettuata, si può ritenere che l'impatto acustico della discarica e dell'impianto sia minimo. In via cautelativa si richiede tuttavia di predisporre un piano di monitoraggio e controllo delle emissioni acustiche con l'impianto e la discarica in esercizio a regime, al fine di verificare sperimentalmente il rispetto dei limiti acustici normativi.
- Per quanto riguarda la gestione dei sovvalli e più in generale dei materiali ingombranti e non processabili, tali materiali verranno scaricati in container posti all'esterno dei capannoni di trattamento; considerato che tali materiali, provenienti anche da rifiuto urbano misto, possiedono un intrinseco potenziale odorigeno, che in alcuni casi può non essere trascurabile, sarà necessario predisporre adeguate coperture dei cassoni e dei contenitori di raccolta nonché dei nastri trasportatori previsti all'esterno dei capannoni.
- Sono stati descritti con il necessario grado di dettaglio i dispositivi posti a presidio della zona dell'impianto, in particolare il sistema acido-base di eliminazione dell'ammoniaca e dell'acido solfidrico ed il dimensionamento del biofiltro è coerente con quanto previsto dalla normativa tecnica di riferimento.
- Tutti i reflui, comprese le acque meteoriche raccolte sull'intera superficie scolante (ritenute critiche in misura pari ai primi 5 mm di pioggia), verranno inviate all'impianto di depurazione della società S.M.A.T. Solo le acque raccolte dalle coperture e le acque di seconda pioggia verranno recapitate in acque superficiali. Si ritiene comunque necessario precisare che il quantitativo di acqua meteorica raccolta quale prima pioggia debba sempre essere riferito ai primi 5 mm e non ai primi 5 minuti.
- Per quanto riguarda la realizzazione del pozzo si evidenzia che lo stesso deve essere realizzato nei limiti di profondità indicati dalla L.R. 22/96 per gli utilizzi diversi da quelli per il consumo umano, in particolare non dovrà intercettare la falda in pressione. L'autorizzazione all'utilizzo delle acque sotterranee verrà rilasciata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa specifica.
- In relazione all'impatto atmosferico i valori limite degli inquinanti provenienti dall'impianto di aspirazione e trattamento aria sono stati definiti per il flusso gassoso addotto al biofiltro, quindi a valle del trattamento finale. Tale soluzione autorizzativa è stata adottata per garantire la verificabilità dei limiti emissivi, secondo le indicazioni dalla normativa in vigore che prevede di effettuare i campionamenti su flussi convogliati.
- Ai sensi del DPR 203/88, sono state definite le prescrizioni gestionali e i limiti per le sostanze inquinanti presenti nelle emissioni provenienti dai seguenti impianti tecnologici:
 - o l'impianto di aspirazione e trattamento aria;
 - o i due cogeneratori, alimentati a biogas, dalla potenzialità di 2154 KWt;
 - o la caldaia a vapore alimentata a biogas.
- L'utilizzo di biofiltri coperti, che prevedano il convogliamento degli effluenti, rappresenta la soluzione tecnologica più adeguata al fine di garantire la migliore efficienza di abbattimento del carico inquinante. La copertura protegge il biofiltro dalle condizioni atmosferiche (pioggia, insolazione eccessiva, vento) che possono alterare il valore di

umidità del letto e permette inoltre un migliore controllo della temperatura del letto. La presenza di idonea copertura, dotata di camini o di aperture di sezione definita, consente una migliore dispersione degli inquinanti; infatti, un flusso convogliato con adeguata velocità dell'effluente gassoso, si disperde meglio di un'emissione proveniente da una sorgente di tipo areale. La miscelazione degli effluenti gassosi, che si ottiene forzando l'uscita degli stessi attraverso sezioni ridotte (appositi camini o aperture di dimensioni contenute), permette di limitare il numero di campionamenti necessari per una caratterizzazione rappresentativa del quadro emissivo dell'impianto, sia dal punto di vista analitico sia odorimetrico. La normativa tecnica in materia di emissioni industriali prevede inoltre che le emissioni diffuse siano, di norma, controllate preferibilmente con sistemi chiusi.

- A seguito delle verifiche effettuate, si considera comunque valida la scelta della tecnologia di biofiltrazione adottata dal Proponente, anche in relazione alle caratteristiche progettuali dell'impianto in fase di valutazione. Data la scelta impiantistica di utilizzare un letto biofiltrante collocato sul tetto dell'edificio di raffinazione, risulta tuttavia necessario prevedere una copertura che ripari il materiale filtrante dagli eventi meteorici (ad esempio una tettoia). Al fine di garantire un'adeguata controllabilità del sistema di gestione e depurazione delle masse d'aria, non essendo facilmente verificabile con un campionamento significativo un'emissione con velocità di 0.04 m/s, si ritiene inoltre necessario individuare i limiti per le emissioni in atmosfera da applicarsi a valle dell'impianto di biofiltrazione. Al fine di consentire le opportune verifiche i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento devono essere provvisti d'idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura e il campionamento degli effluenti.
- Si ritiene che lo studio di modellistica sia carente nelle motivazioni della scelta dello strumento modellistico e nella modalità di utilizzo del modello gaussiano ISCST. In relazione ai limitati contributi emissivi degli impianti in progetto, degli accorgimenti impiantistici adottati per l'abbattimento delle sostanze inquinanti e delle basse concentrazioni delle stesse stimate in ricaduta non si ritiene tuttavia necessario sviluppare ulteriormente le simulazioni modellistiche.

Ritenuto che l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, il tutto allegato alla presente deliberazione, quale **Allegato A**, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- le prescrizioni di carattere progettuale e gestionale si ritengono sufficienti a mitigare l'impatto ambientale ed a garantire la sicurezza del progetto presentato;
- per le motivazioni sopra citate il progetto in esame si può considerare compatibile con l'ambiente, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni riportate per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio;
- possono essere approvati ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 sia il progetto di impianto di trattamento dei rifiuti sia quello relativo all'annessa discarica di servizio;
- l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 28 del decreto citato, può essere rilasciata, contestualmente al presente provvedimento, solo relativamente all'impianto di trattamento dei rifiuti, mentre per quanto riguarda l'annessa discarica di servizio il rilascio della stessa deve essere rinviato ad un successivo provvedimento a seguito dell'acquisizione completa ed approvazione da parte di questa Provincia, degli elaborati previsti dal D.Lgs. n. 36/2003;
- le autorizzazioni da rilasciarsi con il presente provvedimento devono essere subordinate all'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute negli **Allegati C, D, E, F, G e H** ed al rispetto di tutte le prescrizioni per la mitigazione, compensazione e/o monitoraggio degli impatti contenute nell'**Allegato B** alla presente deliberazione;

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto: la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
- per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

Visti:

- i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti;
- la Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico presente agli atti
- L.R. N. 40 del 14 dicembre 1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i.: Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale ;
- D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e s.m.i. Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, contenente nuovi criteri in materia di smaltimento rifiuti , ed in particolare l'art. 27 relativo all'approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché l'art. 28 relativo all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero;
- Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 " Disposizione per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti
- D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003: Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti ;
- Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE;
- Direttiva Ministeriale 9 aprile 2002: "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 372: Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento .
- L.R. 24/2002 Norme per la gestione dei rifiuti e s.m.i., con la quale la Regione, all'art. 3 ha delegato alle Province la competenza in ordine all'approvazione dei progetti e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento di cui al D.Lgs. 22/97;
- D.G.R. N. 20-192 del 12 giugno 2000 Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 ;
- Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 413-109805 del 8 settembre 1998, e successive modifiche approvate con D.C.P. n. 196353 del 11/01/2000;
- D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e s.m.i.: Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali ;
- D.P.C.M. 12 luglio 1990: Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e fissazione dei valori limite di emissione ;
- D.Lgs n. 351 del 28/10/1999: Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ;
- L.R. n. 43 del 07.04.2000 e s.m.i.: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria ;

- D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 ;
- L.R. n. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs n. 112/1998;
- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.: Approvazione del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie (T.U.LL.SS.);
- D.M. 5 settembre 1994 e s.m.i.: Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. ;
- Direttiva Ministeriale del 9 aprile 2002 Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti ;
- D.Lgs. n. 152 del 1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000 Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ;
- D.P.C.M. del 01/03/91 e s.m.i.: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ;
- Legge n. 447 del 26/10/95 e s.m.i.: Legge quadro sull'inquinamento acustico ;
- D.M. 11/12/96 e s.m.i.: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo ;
- D.P.C.M. 14/11/97 e s.m.i.: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ;
- D.M. 16/3/98 e s.m.i.: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico ;
- Legge 19 marzo 1990 n° 55 e s.m.i.: nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ;
- D.M. 24/03/1986: Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti ;
- L. 19 ottobre 1984, n. 748: Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti .

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. N. 40/98 **giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di cui all'istanza del 03/01/2002 e successive integrazioni, denominato: "*Impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica ed annessa discarica di servizio*", da realizzarsi in Comune di Druento (TO), allegato alla presente deliberazione quale **Allegato A** di cui costituisce parte integrante e sostanziale, presentato Consorzio C.I.D.I.U., con sede legale in Collegno (TO), via Torino n. 9, C.F. n. 86000970011 e P. I.V.A. 05616350012, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino n. 3985/1995; il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell'**Allegato B**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 che il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:
- a) **approvazione** del progetto di cui all'**Allegato A** sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione dell'impianto di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica, da realizzarsi in Comune di Druento (TO) – loc. Commenda, relativamente ai codici CER dei rifiuti conferibili e secondo le modalità di trattamento di cui all'**Allegato C**, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) **approvazione** del progetto di cui all'**Allegato A** sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione della discarica di servizio annessa all'impianto di cui al precedente punto a), da realizzarsi in Comune di Druento (TO) – loc. Commenda, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni relative alla realizzazione ed al collaudo riportate rispettivamente nell'**Allegato G** e nell'**Allegato H**, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - c) **autorizzazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle opere previste come da progetto e successive integrazioni di cui all'**Allegato A**, presso l'area, individuata nel progetto stesso, nel Comune di Druento (TO), dando altresì atto che l'approvazione di cui alle precedenti lettere a) e b) costituisce, in forza della norma sopra richiamata, variante parziale al P.R.G.C. di Druento, consentendo pertanto l'insediamento dell'impianto in parola; per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l'eventuale assolvimento di oneri a favore del Comune di Druento;
 - d) **autorizzazione**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., **per anni cinque** a decorrere dalla data di ricezione della relazione di collaudo finale dell'impianto da parte della Provincia di Torino – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche all'**esercizio dell'impianto** di selezione dei RU con digestione anaerobica della frazione organica e successivo ciclo di compostaggio così come previsto nell'**Allegato A**, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni tecniche e gestionali riportate nell'**Allegato C**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - e) **autorizzazione**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88 e s.m.i., subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nell'**Allegato D**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - f) **autorizzazione**, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 alla costruzione e all' esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nell'**Allegato E**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - g) **autorizzazione**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/99, allo scarico dei reflui dell'impianto in fognatura, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni

- riportate nell'**Allegato F**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di disporre che, entro il termine di **60 giorni** dalla **data di notifica del presente provvedimento**, il Consorzio proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche i seguenti elaborati:
 - il Piano di Gestione in Fase Post-operativa,
 - il Piano di Sorveglianza e Controllo, comprensivo della individuazione dei parametri dei livelli di guardia per le acque sotterranee e per le emissioni gassose,
 - un piano di monitoraggio delle emissioni comprensivo di monitoraggio biologico,
 - un Piano Economico Finanziario che comprenda un'adeguata copertura dei costi di gestione post-chiusura;
 - 5) di demandare l'**autorizzazione**, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, all'esercizio della discarica per i sovvalli ad un successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, a seguito degli adempimenti di cui al precedente punto 4;
 - 6) di subordinare l'autorizzazione all'esercizio rilasciata con il presente provvedimento all'avvenuta trasmissione, **entro 30 giorni dalla data di avvio dell'esercizio dell'impianto**, alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Certificato Prevenzione Incendi o dell'autorizzazione sostitutiva di cui all'art. 3 comma 5 ai sensi del D.P.R. 37/98;
 - 7) di disporre che, entro il termine di **60 giorni** dalla **data di regolare esecuzione o collaudo dell'impianto autorizzato**, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche le idonee **garanzie finanziarie** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000, allegando lo schema di calcolo; l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di cui al punto c) è sospesa fino al momento dell'avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate; nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
 - 8) di stabilire che per un eventuale rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata istanza conforme alla modulistica vigente e corredata da una perizia relativa allo stato di fatto, funzionalità, manutenzione e sicurezza dell'impianto **almeno sei mesi** prima della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio;
 - 9) di fare salvo il rispetto del D.Lgs. 22/97, nonché della normativa statale e regionale per quanto applicabile all'attività in oggetto;
 - 10) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
 - 11) di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza, il C.I.D.I.U. dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
 - 12) di dichiarare che la presente autorizzazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;
 - 13) di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

14) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso